

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2109

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

IACONO, PROVENZANO, BARBAGALLO, MARINO, PORTA, SIMIANI

Modifica all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di istituzione dell'area marina protetta del golfo di Capo Zafferano

Presentata il 22 ottobre 2024

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Il concetto di area marina in Italia, così come in molti altri Paesi, nasce dalla necessità di garantire, sia alla zona costiera che agli ambienti marini, una protezione adeguata contro i danni di origine antropica provocati dall'urbanizzazione, dalla nautica da diporto, dalla pesca professionale e sportiva e, negli ultimi anni, dall'attività subacquea.

In campo legislativo la nozione di area marina protetta (AMP) è stata introdotta dapprima con la legge 14 luglio 1965, n. 963 (legge nazionale sulla pesca) – oggi abrogata –, nella quale alcuni *habitat* sono riconosciuti come « zone di tutela biologica », e, successivamente, è stata confermata con l'approvazione della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante « Disposizioni per la difesa del mare », e della legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394, sulle aree protette.

Le aree marine protette sono suddivise in tre tipologie di zone con diversi gradi di tutela: la zona A di riserva integrale, dov'è interdetta ogni tipo di attività che può arrecare danno o disturbo; la zona B di riserva generale, in cui sono concesse attività di fruizione e un uso sostenibile all'ambiente; la zona C di riserva parziale, che rappresenta la fascia tampone tra le zone a maggior protezione e i settori esterni all'AMP.

Le AMP, in Italia come nel resto del mondo, nascono per adempiere a tre principali compiti: conservare la biodiversità marina, mantenere la produttività degli ecosistemi e contribuire al benessere economico e sociale delle comunità.

Partendo da questi presupposti, la presente proposta di legge istituisce l'area marina protetta del golfo di Capo Zafferano, un golfo, aperto sul Mar Tirreno, apparte-

nente al territorio del comune di Santa Flavia, nella città metropolitana di Palermo, i cui fondali sono stati riconosciuti di considerevole interesse ambientale e paesaggistico anche in ambito comunitario.

L'Unione europea ha, infatti, individuato due aree facenti parte della rete Natura 2000: il sito di interesse comunitario (SIC) e zona speciale di conservazione (ZSC) con il nome di «Rupi di Catalfano e Capo Zafferano» (ITA020019) e il SIC con il nome di «Fondali di Capo Zafferano» (ITA020052). Il primo sito, in particolare, si estende su un'area dall'elevato pregio naturalistico-ambientale e paesaggistico, nel cui ambito sono da segnalare le formazioni casmofitiche e gli aspetti forestali a quercia spinosa (*Quercus calliprinos*), oltre a numerose altre entità vegetali la cui presenza nel territorio è ritenuta di rilevante interesse fitogeografico.

Le istituzioni locali e le associazioni rappresentative del territorio da tempo manifestano l'importanza di tutelare l'area marina di Capo Zafferano e, anche in seguito alla perimetrazione del SIC «Fondali di Capo Zafferano», nel dicembre 2021, hanno costituito un comitato promotore e siglato, nel maggio 2022, un accordo di programma con l'obiettivo di promuovere l'istituzione dell'area marina protetta nel tratto di mare tra Aspra e Porticello, nella città metropolitana di Palermo.

Le aree naturali protette rivestono un ruolo fondamentale non solo per la tutela del territorio, la conservazione della natura e della biodiversità, ma anche per la promozione turistica.

Già nel 2014 l'Unione mondiale per la conservazione della natura aveva sostenuto la necessità che nelle aree protette la tutela della biodiversità si ponesse alla base di forme di sviluppo sostenibile. Nel 2019, prima della pandemia di COVID-19, si sono registrate 27 milioni di presenze turistiche nelle aree protette italiane – determinando 105 mila posti di lavoro e movimenti economici per 5,5 miliardi di euro –, flusso incrementato dopo la pandemia, che ha aumentato la voglia di visitare parchi e aree naturalistiche.

La presente proposta di legge, composta di un unico articolo, intende novellare la disposizione di cui all'articolo 36 della già citata legge n. 394 del 1991, inserendo il golfo di Capo Zafferano nell'elenco delle aree marine di reperimento. Vengono inoltre stanziati le risorse per l'istituzione di tale area marina protetta, mentre è demandato a un decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica lo svolgimento, entro il 31 dicembre 2025, dell'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione dell'area marina protetta.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, al comma 1 dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *ee-novies*) Golfo di Capo Zafferano ».

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, entro il 31 dicembre 2025, all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione dell'area marina protetta del golfo di Capo Zafferano.

3. Per l'istituzione dell'area marina protetta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come rifinanziata ai sensi del comma 4.

4. Al fine di dare attuazione al comma 3 e di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 900.000 euro per l'anno 2025 e di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, per le spese di funzionamento e di gestione delle aree marine protette già istituite, è incrementata di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2025.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 800.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a 400.000 euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



19PDL0112600